

Circolare **n.08-2021**
11 Novembre 2021

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

- 1) SUPER ACE: LA COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO**
- 2) GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2021**
- 3) SALDO IMU 2021**
- 4) INDUSTRIA 4.0: TUTTO PRONTO PER LA COMUNICAZIONE AL MISE**
- 5) SUPERBONUS 110%: CESSIONE DEL CREDITO CON SAL DA ESEGUIRE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**
- 6) NOMINA ORGANO DI CONTROLLO: RINVIO AL 2023**



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

1) SUPER ACE: LA COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO

Si avvicina il termine a partire dal quale è possibile inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'utilizzo della super Ace: a partire dal prossimo **20 novembre 2021** è infatti possibile inviare telematicamente l'istanza per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 19, D.L. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), fruibile in alternativa alla più tradizionale variazione diminutiva computabile in dichiarazione dei redditi.

La super Ace

Il decreto "Sostegni-bis" ha introdotto una misura specifica per incentivare la capitalizzazione delle imprese; nei fatti si tratta di un potenziamento dell'Ace (aiuto alla crescita economica), istituto previsto dall'articolo 1, D.L. 201/2011, che detassa una frazione dell'utile dell'esercizio in funzione di un rendimento nozionale applicato all'incremento patrimoniale della società, dato dagli apporti effettuati dai soci, dagli utili accantonati a riserva e dai finanziamenti soci rinunciati.

In particolare, l'articolo 19, D.L. 73/2021 ha fissato il rendimento nozionale al 15% (la nuova misura prende il nome di "super Ace" o "Ace Innovativa") potenziando l'effetto dell'agevolazione, limitatamente alla patrimonializzazione avvenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per il periodo d'imposta 2021, in deroga alla regola ordinaria del ragguglio ad anno, gli incrementi rilevano per l'intero ammontare, quale che sia la data di versamento.

L'incremento patrimoniale agevolabile con la super Ace rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il credito d'imposta

Una caratteristica della "super Ace" rispetto alla disciplina dell'Ace tradizionale riguarda la modalità attraverso la quale il contribuente può beneficiarla; il bonus può infatti essere fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'Ace, e quindi sotto forma di reddito detassato, quindi a riduzione della base imponibile Ires o Irpef;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires vigenti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere, alternativamente, utilizzato in compensazione nel modello F24, richiesto a rimborso, ovvero ceduto a terzi.

Per avvalersi del citato credito d'imposta è necessario presentare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate; le modalità di presentazione, i termini ed il contenuto sono state stabilite dal **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 238235 del 17 settembre 2021**.

In particolare:

- la comunicazione deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20 novembre 2021;
- essa può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l'Agenzia delle entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
- della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Resta ferma, però, la necessità del riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale può riservarsi il termine di 30 giorni per confermare l'utilizzo.

Esempio

I soci di Alfa Srl apportano il 10 novembre 100.000 euro per la ricapitalizzazione della società.

In data 25 novembre presentano la comunicazione per la compensazione del credito.

TIPO SOGGETTO		DATA INIZIO PERIODO D'IMPOSTA			DATA FINE PERIODO D'IMPOSTA			VARIAZIONE IN AUMENTO DEL CAPITALE PROPRIO	RENDIMENTO NOZIONALE
2		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	100.000,00	15.000,00
								Credito d'imposta	
								3.600,00	

2) GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2021

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2021.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2020;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2021 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa con il requisito della soglia di ricavi o compensi.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2021. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, rigo "*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*" del modello Redditi 2021. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Compensazione

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

Si ricorda che per la compensazione orizzontale dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

3) SALDO IMU 2021

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto era dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2021	16 giugno 2021	Aliquote anno precedente
Saldo 2021	16 dicembre 2021	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno: in tal caso si doveva da subito tenere conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso. In tal caso, nulla sarà dovuto in occasione della scadenza del saldo.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

Imu



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

Fabbricati	➔	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	Sì
Aree fabbricabili	➔	Sì
Terreni agricoli	➔	Sì

⇒ *Fabbricati*

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono imponibili Imu con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Si ricorda che, in applicazione dell'articolo 4-ter, D.L. 73/2021, sono stati esentati dal versamento dell'Imu per l'anno 2021 gli immobili per i quali è stata disposta la sospensione della procedura di sfratto per morosità a seguito dell'emergenza pandemica Covid-19.

Per gli immobili che si trovano in tale situazione è possibile chiedere il rimborso della prima o unica rata versata entro il 16 giugno scorso; il D.M. 30 settembre 2021 ha stabilito le modalità con le quali chiedere al Comune la restituzione dell'imposta versata.

⇒ *Abitazione principale*

Il contribuente può beneficiare dell'esenzione in relazione alla propria abitazione principale, ossia l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Su tale ultimo requisito negli ultimi mesi è ripetutamente intervenuta la Cassazione introducendo una interpretazione molto rigorosa del requisito anagrafico. In particolare:

- se nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi, non legalmente separati, poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi;
- al contrario, nel caso di più abitazioni in comuni diversi, deve applicarsi la regola generale che impone la coincidenza nello stesso immobile di dimora e residenza di entrambi i coniugi. Il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della abitazione principale del suo nucleo familiare.

⇒ Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

4) INDUSTRIA 4.0: TUTTO PRONTO PER LA COMUNICAZIONE AL MISE

Introduzione

Si completa in questi giorni il quadro normativo operativo delle agevolazioni “Industria 4.0” previste dalle Leggi di Bilancio 2020/2021.

Recentemente, infatti, il Mise ha reso disponibile il modello utilizzabile per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati e che beneficeranno del bonus.

È importante rilevare che si tratta di una comunicazione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione e che come tale, se non resa, non comporta la perdita del beneficio.

Il termine per la spedizione di tale comunicazione corrisponde al termine per l’invio del modello Redditi relativo all’anno in cui gli investimenti sono stati eseguiti. La medesima comunicazione andrà poi inoltrata tramite pec all’indirizzo Mise di cui si dirà in seguito.

Riepilogo normativo

A fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi, l’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 crediti d’imposta in sostituzione dei precedenti maxi e iper ammortamento.

Si tratta in particolare del:

bonus beni strumentali	ex maxi ammortamento
bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017	ex iper ammortamento
bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017	ex maxi ammortamento dei beni immateriali

In termini temporali l’agevolazione si riferisce agli investimenti che hanno avuto luogo nel 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 qualora, entro il 31 dicembre 2020, sia stato accettato dal venditore apposito ordine e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo del bene.

Con la Legge di Bilancio 2021 i termini temporali sono stati “ampliati” e ad oggi possono essere agevolati anche gli investimenti nei beni strumentali effettuati nel periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2022, ovvero 30 giugno 2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31 dicembre 2022.

Tali crediti:

- possono essere utilizzati in compensazione;
- non rilevano ai fini delle imposte sui redditi;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (nel limite della spesa sostenuta).

Comunicazione al Mise

La comunicazione al Mise di cui alla presente informativa è prevista solo con riferimento ai seguenti crediti:



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabaroZZi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

bonus in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

bonus in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Il modello, approvato con un **D.M. dello scorso 6 ottobre 2021**, è denominato “*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016*” ed è scaricabile sul sito del Mise.

Come già accennato in merito agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 la comunicazione andrà spedita entro il prossimo termine di presentazione del modello Redditi 2021, attualmente fissato al 30 novembre 2021.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va poi inviato in formato elettronico tramite pec all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it

5) SUPERBONUS 110%: CESSIONE DEL CREDITO CON SAL DA ESEGUIRE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

La detrazione del 110% collegata a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica o antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020 è fruibile in 5 rate annuali di pari importo mentre la detrazione del 110% collegata a spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è fruibile in 4 rate annuali di pari importo.

Resta salva la facoltà di optare per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura. L'articolo 121, comma 1, 1-bis e 7-bis, D.L. 34/2020 prevede che le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito possono essere esercitate a fronte di “spese sostenute”: l'esercizio delle opzioni è consentito solo a lavori ultimati ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori (Sal) relativi a una percentuale di completamento non inferiore al 30%.

I pagamenti di acconti e l'esercizio dell'opzione telematica

Lo stato avanzamento lavori (Sal) viene redatto dal direttore dei lavori e rientra nei documenti di contabilità dei lavori: “*riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci*”.

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate del Veneto, nella risposta all'interpello n.907-1595/2021 del 25 giugno 2021, ha chiarito che devono coesistere entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del Sal pari almeno al 30%) nel medesimo periodo di imposta per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L'opzione telematica per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata solo in presenza di Sal ultimati e, conseguentemente, pagamenti relativi ai Sal sostenuti nel medesimo periodo di imposta. Qualora vi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

siano acconti pagati (o ad esempio anche spese tecniche pagate) nel 2021 senza il raggiungimento di un Sal entro il 31 dicembre 2021, queste somme dovranno essere obbligatoriamente portate in detrazione in dichiarazione dei redditi e non potranno essere oggetto di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Il momento di sostenimento della spesa viene individuato sulla base del principio di cassa (bonifico parlante) ovvero, nel caso di sconto in fattura:

- alla data di emissione della fattura nel caso in cui lo sconto copra integralmente il debito lordo della stessa;
- alla data di pagamento del corrispettivo non coperto dallo sconto nel caso in cui lo sconto lasci una parte dovuta del corrispettivo stesso.

La conseguenza del principio affermato dalla DRE Veneto consta nel fatto che i committenti che hanno già pagato una parte delle spese agevolabili nel 2021 (o hanno sostenuto la spesa relativa a qualsiasi altra tipologia di opera o spesa tecnica agevolabile), si trovano a dovere realizzare lavori al fine di raggiungere l'ammontare necessario per conseguire un Sal di almeno il 30% entro la fine dell'anno, altrimenti, nel caso il Sal sia conseguito in data successiva al 1° gennaio 2022, la prima rata del superbonus 110% relativa alle spese sostenute nel 2021 non potrà essere oggetto di opzione telematica, ma dovrà essere esclusivamente portata in detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il termine per la comunicazione telematica dell'opzione delle spese agevolabili con il superbonus 110% sostenute nel 2021 è fissato al 16 marzo 2022.

6) NOMINA ORGANO DI CONTROLLO: RINVIO AL 2023

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2477, cod. civ..

La decorrenza

L'articolo 379 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l'attuale versione dell'articolo 2477, cod. civ. riguardante la nomina dell'organo di controllo. L'attuale versione, in particolare, prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

- 4 milioni di euro del totale dell'attivo di bilancio;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

Commercialista – Revisore Legale

L'efficacia di tali limiti era stata ancorata all'approvazione del bilancio 2021 (quindi, nella prossima primavera); entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina.

Con l'articolo 1-*bis*, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell'organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del bilancio 2022 (quindi, nei fatti, nella primavera del 2023).

Tale differimento deve essere letto in maniera coordinata con i rinvii già disposti dall'articolo 1, D.L. 118/2021 relativamente alle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta (attualmente posticipata alla fine del 2023).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070